



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**PARERE 46.11.09 (prot. 6617 del 28.4.09)**

OGGETTO : Commissione di conciliazione ex art. 6 l. r. n. 17 del 2004 – Compenso spettante ai componenti.

La Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, istituita dall'art. 6 della l. r. n. 17 del 2004, è stata regolata, quanto alle modalità di funzionamento e di organizzazione nonché per il rimborso spese spettante ai componenti, dal decreto del Presidente della Regione del 26 maggio 2005. Il criterio per la determinazione dei compensi cui l'art. 1 della l. r. n. 23 del 2007 rinvia, è quello contenuto nel comma 725 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, [n. 296](#) - considerato che la Commissione in parola è un organismo totalmente regionale – che dispone per le società a totale partecipazione di un ente locale. Il citato comma 725 dispone che i compensi in discorso non possono essere superiori ad una determinata percentuale delle indennità spettanti ai vertici politici dell'ente locale riguardato.

E' esclusa l'applicazione analogica di criteri per la quantificazione di compensi previsti per differenti organismi, laddove esista la norma che detti la regola per la disciplina del caso concreto.

L.r. n. 17/2004, art. 6

L.r. n. 2/2007, art. 16

[L.n. 296/2006, art. 1 c. 725](#)

[Voci : Stipendi, assegni, indennità](#)

[Redattore : Dott. Buttafuoco](#)

[V: Dir. Pos. 3](#)

